

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 371/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 372/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * Regolamento (CEE) n. 373/89 della Commissione, del 14 febbraio 1989, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 5
- Regolamento (CEE) n. 374/89 della Commissione, del 14 febbraio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3662/88 e che porta a 200 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano 8
- Regolamento (CEE) n. 375/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano 9
- Regolamento (CEE) n. 376/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo 11
- Regolamento (CEE) n. 377/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali 13
- Regolamento (CEE) n. 378/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci 15
- * Regolamento (CEE) n. 379/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, che modifica i regolamenti (CEE) n. 584/75 e (CEE) n. 3197/73 che stabiliscono le modalità d'applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione e per il prelievo all'esportazione nel settore del riso 22

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 380/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, che abroga i regolamento (CEE) n. 3935/88 e (CEE) n. 3936/88 che fissano il livello delle restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo di taluni prodotti ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi e dalle Isole Canarie ...	23
* Regolamento (CEE) n. 381/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (CEE) n. 723/78	24
* Regolamento (CEE) n. 382/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, relativo ad azioni intese ad agevolare l'applicazione della direttiva 85/397/CEE del Consiglio concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente	28
Regolamento (CEE) n. 383/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 327/89	31
Regolamento (CEE) n. 384/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari d'Israele	33
Regolamento (CEE) n. 385/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 328/89 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)	35
Regolamento (CEE) n. 386/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	36
Regolamento (CEE) n. 387/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88	37
Regolamento (CEE) n. 388/89 della Commissione, del 15 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	38

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

89/117/CEE :

* Direttiva del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tali Stato membro	40
--	----

89/118/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa ad un piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (1989-1992) (SPES)	43
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 371/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 febbraio 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	20,50	125,59
0712 90 19	20,50	125,59
1001 10 10	53,13	168,69 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	53,13	168,69 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	30,85	116,98
1001 90 99	30,85	116,98
1002 00 00	58,63	110,43 ⁽³⁾
1003 00 10	49,19	117,69
1003 00 90	49,19	117,69
1004 00 10	40,25	74,02
1004 00 90	40,25	74,02
1005 10 90	20,50	125,59 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
1005 90 00	20,50	125,59 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
1007 00 90	43,84	135,89 ⁽⁴⁾
1008 10 00	49,19	22,31
1008 20 00	49,19	57,27 ⁽⁴⁾
1008 30 00	49,19	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	49,19	0,00
1101 00 00	57,38	177,96
1102 10 00	96,27	169,67
1103 11 10	95,80	274,91
1103 11 90	60,70	190,93

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 372/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1989

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 febbraio 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
0709 90 60	0	0,16	0,16	0
0712 90 19	0	0,16	0,16	0
1001 10 10	0	0	0	8,88
1001 10 90	0	0	0	8,88
1001 90 91	0	0	0	0,98
1001 90 99	0	0	0	0,98
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0,16	0,16	0
1005 90 00	0	0,16	0,16	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	1,37

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1107 10 11	0	0	0	1,74	1,74
1107 10 19	0	0	0	1,30	1,30
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 373/89 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 1989****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3773/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 19.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	26,50	1 158	215,01	55,28	188,13	4 609	20,70	40 309	62,42	16,94
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	59,51	2 602	482,91	124,17	422,53	10 353	46,50	90 531	140,20	38,04
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	12,61	551	102,34	26,31	89,54	2 194	9,85	19 186	29,71	8,06
1.40	0703 20 00	Agli	174,08	7 611	1 412,49	363,19	1 235,89	30 283	136,03	264 800	410,09	111,29
1.50	ex 0703 90 00	Porri	33,95	1 484	275,54	70,85	241,09	5 907	26,53	51 655	79,99	21,70
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	24,64	1 063	194,92	50,89	171,59	4 055	19,14	37 482	57,16	17,15
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	44,76	1 931	355,63	92,23	312,60	7 362	34,82	68 116	103,74	31,19
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	42,33	1 851	343,52	88,32	300,57	7 364	33,08	64 399	99,73	27,06
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	122,33	5 384	992,58	255,22	868,48	21 280	95,59	186 079	288,17	78,20
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	32,00	1 399	259,71	66,78	227,24	5 568	25,01	48 688	75,40	20,46
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	82,13	3 591	666,43	171,36	583,11	14 287	64,18	124 936	193,48	52,50
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	39,82	1 741	323,10	83,08	282,71	6 927	31,11	60 573	93,80	25,45
1.130	ex 0706 10 00	Carote	21,56	937	170,68	44,80	151,01	3 583	16,69	33 191	50,50	14,33
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	110,65	4 837	897,80	230,85	785,55	19 248	86,46	168 311	260,66	70,73
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	132,67	5 800	1 076,48	276,79	941,89	23 079	103,67	201 808	312,53	84,81
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	183,35	8 016	1 487,75	382,54	1 301,74	31 896	143,28	278 908	431,94	117,22
1.170	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	228,69	9 998	1 855,60	477,13	1 623,60	39 782	178,70	347 869	538,73	146,20
1.180	ex 0708 90 00	Fave	58,25	2 547	472,67	121,53	413,58	10 133	45,52	88 612	137,23	37,24
1.190	0709 10 00	Carciofi	102,79	4 494	834,08	214,46	729,80	17 882	80,32	156 366	242,16	65,71
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	674,94	29 509	5 476,45	1 408,16	4 791,75	117 411	527,41	1 026 669	1 589,98	431,49
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	185,53	8 111	1 505,43	387,09	1 317,21	32 275	144,98	282 223	437,07	118,61
1.210	0709 30 00	Melanzane	150,66	6 587	1 222,44	314,32	1 069,60	26 208	117,72	229 171	354,91	96,31
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da erbucce e sedani a coste	44,05	1 926	357,45	91,91	312,76	7 663	34,42	67 011	103,78	28,16
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	660,65	28 685	5 250,36	1 368,47	4 657,88	110 953	510,76	1 022 231	1 542,93	437,30
1.240	0709 60 10	Peperoni	80,69	3 528	654,77	168,36	572,91	14 038	63,05	122 751	190,10	51,59
1.250	0709 90 50	Finocchi	28,94	1 265	234,84	60,38	205,47	5 034	22,61	44 025	68,18	18,50
1.260	0709 90 70	Zucchine	82,77	3 619	671,65	172,70	587,67	14 399	64,68	125 914	195,00	52,91
1.270	ex 0714 20 00	Patate dolci, intere, fresche	81,99	3 573	658,40	170,36	582,01	14 177	63,82	125 542	192,34	53,17
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	71,58	3 124	577,39	149,21	508,93	12 383	55,77	109 540	168,40	45,76
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	35,41	1 548	287,35	73,88	251,42	6 160	27,67	53 869	83,42	22,64
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	50,66	2 215	411,07	105,69	359,67	8 813	39,58	77 064	119,34	32,38
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	195,43	8 544	1 585,70	407,73	1 387,45	33 996	152,71	297 272	460,38	124,93
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	155,62	6 804	1 262,71	324,68	1 104,84	27 071	121,60	236 721	366,60	99,48
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	39,62	1 732	321,47	82,66	281,28	6 892	30,96	60 267	93,33	25,32

Rubrica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	FI	£
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	33,10	1 447	268,59	69,06	235,01	5 758	25,86	50 353	77,98	21,16
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	21,73	948	175,34	45,31	154,55	3 760	16,93	33 265	51,13	13,89
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi:										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	49,91	2 182	405,01	104,14	354,37	8 683	39,00	75 928	117,58	31,91
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	38,11	1 666	309,23	79,51	270,56	6 629	29,78	57 971	89,77	24,36
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	71,31	3 113	568,29	148,47	503,48	11 890	55,37	110 122	167,62	46,11
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	65,51	2 864	531,57	136,68	465,11	11 396	51,19	99 654	154,33	41,88
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	36,34	1 588	294,86	75,81	258,00	6 321	28,39	55 278	85,60	23,23
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	137,40	6 007	1 114,89	286,67	975,50	23 902	107,37	209 009	323,69	87,84
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi:										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	35,95	1 572	291,73	75,01	255,26	6 254	28,09	54 691	84,69	22,98
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	53,75	2 350	436,14	112,14	381,61	9 350	42,00	81 763	126,62	34,36
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	201,67	8 817	1 636,36	420,75	1 431,77	35 082	157,59	306 768	475,08	128,92
2.110	0807 10 10	Cocomeri	13,01	565	103,78	26,98	91,95	2 192	10,05	20 118	30,42	8,53
2.120		Meloni:										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	84,44	3 692	685,19	176,18	599,52	14 690	65,98	128 453	198,93	53,98
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	180,95	7 911	1 468,25	377,53	1 284,68	31 478	141,40	275 253	426,28	115,68
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	47,98	2 098	389,36	100,11	340,68	8 347	37,49	72 993	113,04	30,67
2.140	ex 0808 20 31 ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 ex 0808 20 39	Pere, diverse da quelle della varietà Nashi (Pyrus pyrifolia)	85,54	3 740	694,09	178,47	607,31	14 881	66,84	130 122	201,51	54,68
2.150	0809 10 00	Albicocche	163,41	7 144	1 325,90	340,93	1 160,13	28 426	127,69	248 566	384,95	104,46
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	142,33	6 213	1 148,11	296,70	1 011,97	24 623	110,90	217 814	334,85	90,99
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	153,60	6 716	1 246,36	320,47	1 090,53	26 721	120,03	233 656	361,85	98,20
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	104,38	4 563	846,96	217,78	741,07	18 158	81,56	158 780	245,90	66,73
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	136,03	5 947	1 103,77	283,81	965,77	23 664	106,30	206 924	320,46	86,96
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	398,58	17 426	3 234,06	831,57	2 829,72	69 336	311,46	606 289	938,95	254,81
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	193,15	8 445	1 567,23	402,98	1 371,28	33 600	150,93	293 809	455,01	123,48
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	146,59	6 409	1 189,46	305,84	1 040,75	25 501	114,55	222 989	345,34	93,71
2.230	ex 0810 90 90	Melegrane	64,94	2 834	523,88	135,38	461,76	11 235	50,60	99 388	152,79	41,52
2.240	ex 0810 90 90	Kaki	118,21	5 168	959,17	246,63	839,25	20 564	92,37	179 817	278,48	75,57
2.250	ex 0810 90 90	Lychees	266,24	11 640	2 160,27	555,47	1 890,17	46 314	208,04	404 985	627,19	170,20

REGOLAMENTO (CEE) N. 374/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3662/88 e che porta a 200 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁴⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 3662/88 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per la vendita di 150 000 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 200 000 t il quantitativo di frumento duro posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento italiano e fissare l'ultima gara parziale ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3662/88 è modificato come segue:

1. All'articolo 1 i termini « di 150 000 t » sono sostituiti dai termini « di 200 000 t ».
2. L'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue:
« 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 1° aprile 1989 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 318 del 25. 11. 1988, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 375/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1989

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano possiede certe quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁵⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato italiano dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che nell'attuale situazione del mercato degli oli d'oliva vergini lampanti, caratterizzati da disponibilità ridotte rispetto alla domanda e per garantire alla maggior parte degli operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato, occorre prevedere un quantitativo massimo per il quale ogni operatore possa presentare delle offerte; che, al fine di evitare eventuali scappatoie a tale disposizione e che, di conseguenza i quantitativi messi in vendita siano accaparrati da un numero limitato di operatori, occorre prevedere la possibilità di partecipare a tale gara per gli operatori riconosciuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano «Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo», in appresso denominato

«AIMA», indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità dei seguenti quantitativi di olio d'oliva:

- circa 11 000 t di olio d'oliva vergine lampante,
- circa 4 000 t di olio di sansa d'oliva.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 16 febbraio 1989.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede dell'IAMA, Via Palestro, 81, I — Roma.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire all'AIMA, via Palestro 81, Roma, entro e non oltre il 23 febbraio 1989 alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta, alla data del 31 dicembre 1988, in un registro pubblico di uno Stato membro. Inoltre ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 1 500 t, per olio d'oliva vergine lampante, e di 500 t per olio di sansa d'oliva.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda gli oli d'oliva vergine lampanti, le offerte sono fatte per un olio avente 5° di acidità.

Per quanto riguarda gli oli di sansa d'oliva, le offerte sono fatte per un olio avente 10° di acidità.

2. Se l'olio d'oliva aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

A. Olio d'oliva vergine lampante:

- fino a 5° di acidità:

maggiorazione di 528,6 Lit per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 5°;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

- da più di 5° sino a 8° di acidità :
diminuzione di 528,6 Lit per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 5° ;
- da più di 8° :
diminuzione supplementare di 578,2 Lit per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 8°.

B. Olio di sansa d'oliva :

- meno di 10 gradi di acidità sino a 8° :
aumentato di 350 Lit per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 10° ;
- meno di 8° di acidità :
aumento supplementare di 300 Lit per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 8° ;
- più di 10° di acidità :
diminuzione di 350 Lit per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 10°.

Articolo 5

L'AIMA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese nel corso del quale sono state presentate le offerte. La decisione che fissa il prezzo minimo di vendita è notificata immediatamente allo Stato membro interessato.

Articolo 7

L'olio d'oliva è venduto dall'AIMA entro e non oltre il 7 del mese che segue quello nel corso del quale sono state presentate le offerte.

Articolo 8

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 30 000 Lit/100 kg.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 4 000 Lit/100 kg.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 376/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1989

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;considerando che, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 629/86 della Commissione ⁽⁴⁾, l'organismo d'intervento spagnolo detiene notevoli quantità di olio d'oliva;considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁶⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che nell'attuale situazione di mercato degli oli d'oliva vergini lampanti, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda e per garantire alla maggior parte degli operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato, occorre prevedere un quantitativo massimo per il quale ogni operatore possa presentare delle offerte; che, al fine di evitare eventuali scappatoie a tale disposizione e che, di conseguenza, i quantitativi messi in vendita siano accaparrati da un numero limitato di operatori, occorre prevedere la possibilità di partecipare a tale gara solo per gli operatori riconosciuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo « Servicio Nacional de Productos Agrarios », in appresso denominato « SENPA »,

indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato delle Comunità di circa 10 000 t di olio di oliva vergine lampante.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2960/77, il SENPA è autorizzato, qualora la quantità di olio contenuta in un recipiente superi 500 t a costituire diversi lotti con una parte soltanto di quest'olio.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 16 febbraio 1989.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede del SENPA, calle Beneficencia 8, E-28003 Madrid.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire al SENPA, calle Beneficencia 8, Madrid 28003 España, entro e non oltre il 23 febbraio 1989, alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta, alla data del 31 dicembre 1988, in un registro pubblico di uno Stato membro. Inoltre ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 1 500 t.

Articolo 4

1. Le offerte sono fatte per un olio avente 3° di acidità.

2. Se l'olio d'oliva aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

— fino a 3° di acidità:

maggiorazione di 49,35 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3°;

— da più di 3° sino a 8° di acidità:

diminuzione di 49,35 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 3°;

— da più di 8° di acidità:

diminuzione supplementare di 53,98 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 8°.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

Articolo 5

Il SENPA trasmette alla Commissione, al più tardi un giorno dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

Articolo 7

Il SENPA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della noti-

fica della decisione di cui all'articolo 6. Il SENPA comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 8

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 3 000 Pta/100 kg.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 400 Pta/100 kg.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 377/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1989

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatiz-

zanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccharosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁹⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione
 Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	33,84 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	31,70 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	33,84 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	31,70 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3679
1701 99 10 100	36,79	
1701 99 10 910	36,59	
1701 99 10 950	36,59	
1701 99 90 100		0,3679

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 378/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1989

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3870/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1105/88 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, dal regolamento (CEE) n. 2255/88 del Consiglio ⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo dellemaggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2258/88 del Consiglio ⁽⁸⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia, dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo è adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti nel caso delle fave e favette destinate all'alimentazione animale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽¹⁰⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio ⁽¹¹⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽¹³⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 18.⁽⁷⁾ GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 5.⁽⁹⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽¹⁰⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.⁽¹¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.⁽¹²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 307, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e Portogallo, è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei panelli di soia provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per i lupini dolci raccolti in Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'incidenza della differenza tra il prezzo limite per l'aiuto applicato in Spagna e il prezzo comune;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1935/87 della Commissione⁽¹⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1959/87 del Consiglio⁽²⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ECU risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializza-

zione 1988/1989 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2731/88 della Commissione⁽³⁾;

considerando che in assenza del prezzo di entrata, del prezzo limite per l'intervento e del prezzo obiettivo validi per la campagna di commercializzazione 1989/1990 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, nonché del prezzo di intervento dell'orzo, l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio 1988 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, è stato calcolato solo provvisoriamente in base alle ultime proposte di prezzi e di misure connesse della Commissione al Consiglio; che occorre pertanto che tale importo sia applicato esclusivamente in via provvisoria, in attesa della sua conferma o della sua sostituzione una volta, che siano noti i prezzi e le misure connesse per la campagna 1989/1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1989/1990 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci sarà confermato o sostituito con effetto al 16 febbraio 1989 per tener conto dei prezzi e misure connesse per la campagna 1989/1990 e particolarmente quelle che riguardano il regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 116.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata:

	(in ECU/100 kg)						
	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7 (1)	6° term. 8 (1)
Piselli utilizzati:							
— in Spagna	6,583	6,763	6,943	6,943	6,943	5,503	5,503
— in Portogallo	6,625	6,805	6,985	6,985	6,985	5,545	5,545
— in un altro Stato membro	6,940	7,120	7,300	7,300	7,300	5,860	5,860
Fave e favette utilizzate:							
— in Spagna	6,940	7,120	7,300	7,300	7,300	5,860	5,860
— in Portogallo	6,625	6,805	6,985	6,985	6,985	5,545	5,545
— in un altro Stato membro	6,940	7,120	7,300	7,300	7,300	5,860	5,860

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi, delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

Prodotti destinati all'alimentazione animale:

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
A. Piselli utilizzati:							
— in Spagna	8,468	8,605	8,785	9,605	9,605	8,165	8,165
— in Portogallo	8,138	8,273	8,453	9,300	9,300	7,860	7,860
— in un altro Stato membro	8,582	8,720	8,900	9,710	9,710	8,270	8,270
B. Fave, favette utilizzate:							
— in Spagna	9,576	9,890	10,150	10,538	10,538	9,098	9,098
— in Portogallo	9,283	9,601	9,864	10,264	10,264	8,824	8,824
— in un altro Stato membro	9,678	9,990	10,250	10,633	10,633	9,193	9,193
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati:							
— in Spagna	8,281	8,224	8,224	9,317	9,317	9,629	9,629
— in Portogallo	7,841	7,782	7,782	8,911	8,911	9,223	9,223
— in un altro Stato membro	8,434	8,377	8,377	9,457	9,457	9,769	9,769
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati:							
— in Spagna	9,431	9,374	9,374	10,467	10,467	10,467	10,467
— in Portogallo	8,991	8,932	8,932	10,061	10,061	10,061	10,061
— in un altro Stato membro	9,584	9,527	9,527	10,607	10,607	10,607	10,607

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi, delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO II

Importo finale dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7 (¹)	6° term. 8 (¹)
Prodotti raccolti in:							
— UEBL (FB/Flux)	335,11	343,80	352,49	352,49	352,49	282,96	282,96
— Danimarca (Dkr)	61,36	62,95	64,54	64,54	64,54	51,81	51,81
— R.f. di Germania (DM)	16,39	16,81	17,24	17,24	17,24	13,84	13,84
— Grecia (Dra)	526,12	554,52	582,91	582,91	582,91	355,75	355,75
— Spagna (Pta)	1 120,20	1 147,93	1 175,66	1 175,66	1 175,66	953,81	953,81
— Francia (FF)	52,59	53,96	55,32	55,32	55,32	44,40	44,40
— Irlanda (£ Irl)	5,837	5,989	6,141	6,141	6,141	4,926	4,926
— Italia (Lit)	11 465	11 762	12 060	12 060	12 060	9 681	9 681
— Paesi Bassi (Fl)	18,37	18,85	19,32	19,32	19,32	15,51	15,51
— Portogallo (Esc)	1 304,77	1 338,61	1 372,45	1 372,45	1 372,45	1 101,72	1 101,72
— Regno-Unito (£)	4,677	4,799	4,920	4,920	4,920	3,948	3,948

(¹) Fatta salva la fissazione dei prezzi, delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

Importi da dedurre in caso di:

- piselli utilizzati in Spagna (Pta): 55,05,
- piselli fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc): 59,22.

ALLEGATO III

Importo parziale dell'aiuto

Piselli destinati all'alimentazione animale:

(in moneta nazionale/100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7 (¹)	6° term. 8 (¹)
Prodotti raccolti in:							
— UEBL (FB/Flux)	414,40	421,06	429,75	468,87	468,87	399,33	399,33
— Danimarca (Dkr)	75,88	77,10	78,69	85,85	85,85	73,12	73,12
— R.f. di Germania (DM)	20,26	20,59	21,01	22,93	22,93	19,53	19,53
— Grecia (Dra)	829,61	850,24	878,64	1 028,35	1 028,35	801,19	801,19
— Spagna (Pta)	1 369,17	1 390,53	1 418,26	1 541,08	1 541,08	1 319,24	1 319,24
— Francia (FF)	65,05	66,10	67,46	73,61	73,61	62,68	62,68
— Irlanda (£ Irl)	7,224	7,341	7,493	8,177	8,177	6,962	6,962
— Italia (Lit)	14 177	14 405	14 703	16 041	16 041	13 662	13 662
— Paesi Bassi (Fl)	22,72	23,08	23,56	25,70	25,70	21,89	21,89
— Portogallo (Esc)	1 613,48	1 639,42	1 673,26	1 825,55	1 825,55	1 554,82	1 554,82
— Regno Unito (£)	5,786	5,880	6,001	6,548	6,548	5,576	5,576
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in:							
— Spagna (Pta)	17,58	17,73	17,73	16,19	16,19	16,19	16,19
— Portogallo (Esc)	83,48	84,04	84,04	77,08	77,08	77,08	77,08

(¹) Fatta salva la fissazione dei prezzi, delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO IV

Correzione da apportare agli importi dell'allegato III

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti:	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in:											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	70,56	7,72	0,13	0,52	0,00	0,00	0,00	0,26
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	12,92	1,41	0,02	0,10	0,00	0,00	0,00	0,05
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	3,45	0,38	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	270,09	29,55	0,50	1,99	0,00	0,00	0,00	1,01
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	221,58	24,24	0,41	1,63	0,00	0,00	0,00	0,83
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	11,09	1,21	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,04
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,235	0,135	0,002	0,009	0,000	0,000	0,000	0,005
— Italia (Lit)	0	0	0	2414	264	4	18	0	0	0	9
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	3,87	0,42	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	274,74	30,06	0,51	2,02	0,00	0,00	0,00	1,03
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,987	0,108	0,002	0,007	0,000	0,000	0,000	0,004

ALLEGATO V

Importo parziale dell'aiuto

Fave e favette destinate all'alimentazione animale:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7 (1)	6° term. 8 (1)
Prodotti raccolti in:							
— UEBL (FB/Flux)	467,32	482,39	494,94	513,43	513,43	443,90	443,90
— Danimarca (Dkr)	85,57	88,33	90,63	94,01	94,01	81,28	81,28
— R.f. di Germania (DM)	22,85	23,59	24,20	25,11	25,11	21,71	21,71
— Grecia (Dra)	1 032,18	1 084,97	1 128,15	1 198,94	1 198,94	971,78	971,78
— Spagna (Pta)	1 535,35	1 583,10	1 622,96	1 681,03	1 681,03	1 459,19	1 459,19
— Francia (FF)	73,36	75,73	77,70	80,61	80,61	69,69	69,69
— Irlanda (£ Irl)	8,150	8,414	8,633	8,957	8,957	7,742	7,742
— Italia (Lit)	15 988	16 503	16 933	17 566	17 566	15 187	15 187
— Paesi Bassi (Fl)	25,62	26,44	27,13	28,15	28,15	24,33	24,33
— Portogallo (Esc)	1 819,53	1 878,19	1 927,07	1 999,08	1 999,08	1 728,35	1 728,35
— Regno Unito (£)	6,527	6,737	6,913	7,172	7,172	6,200	6,200
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in:							
— Spagna (Pta)	15,73	15,42	15,42	14,65	14,65	14,65	14,65
— Portogallo (Esc)	74,26	73,13	72,57	69,37	69,37	69,37	69,37

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi, delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO VI

Correzione da apportare agli importi dell'allegato V

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	70,56	7,72	0,13	0,52	0,00	0,00	0,00	0,26
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	12,92	1,41	0,02	0,10	0,00	0,00	0,00	0,05
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	3,45	0,38	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	270,09	29,55	0,50	1,99	0,00	0,00	0,00	1,01
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	221,58	24,24	0,41	1,63	0,00	0,00	0,00	0,83
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	11,09	1,21	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,04
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,235	0,135	0,002	0,009	0,000	0,000	0,000	0,005
— Italia (Lit)	0	0	0	2 414	264	4	18	0	0	0	9
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	3,87	0,42	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	274,74	30,06	0,51	2,02	0,00	0,00	0,00	1,03
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,987	0,108	0,002	0,007	0,000	0,000	0,000	0,004

ALLEGATO VII

Importo parziale dell'aiuto

Lupini dolci destinati all'alimentazione animale :

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7 (1)	6° term. 8 (1)
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)	462,78	460,03	460,03	512,18	512,18	512,18	512,18
— Danimarca (Dkr)	84,74	84,23	84,23	93,78	93,78	93,78	93,78
— R.f. di Germania (DM)	22,63	22,49	22,49	25,04	25,04	25,04	25,04
— Grecia (Dra)	966,88	956,34	956,34	1 155,95	1 155,95	1 240,71	1 240,71
— Spagna (Pta)	1 525,40	1 516,76	1 516,76	1 680,52	1 680,52	1 672,91	1 672,91
— Francia (FF)	72,65	72,21	72,21	80,41	80,41	80,41	80,41
— Irlanda (£ Irl)	8,069	8,021	8,021	8,934	8,934	8,936	8,936
— Italia (Lit)	15 833	15 739	15 739	17 523	17 523	17 523	17 523
— Paesi Bassi (Fl)	25,37	25,22	25,22	28,08	28,08	28,08	28,08
— Portogallo (Esc)	1 801,86	1 791,14	1 791,14	1 994,19	1 994,19	1 994,19	1 994,19
— Regno Unito (£)	6,463	6,424	6,424	7,154	7,154	7,155	7,155
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)	23,59	23,59	23,59	21,59	21,59	21,59	21,59
— Portogallo (Esc)	111,49	111,86	111,86	102,65	102,65	102,65	102,65

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi, delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO VIII

Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	51,32	5,61	0,10	0,38	0,00	0,00	0,00	0,19
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	9,40	1,03	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,04
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	2,51	0,27	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	196,43	21,49	0,37	1,45	0,00	0,00	0,00	0,74
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	161,15	17,63	0,30	1,19	0,00	0,00	0,00	0,60
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	8,06	0,88	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	0,03
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,898	0,098	0,002	0,007	0,000	0,000	0,000	0,003
— Italia (Lit)	0	0	0	1 756	192	3	13	0	0	0	7
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	2,81	0,31	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	199,81	21,86	0,37	1,47	0,00	0,00	0,00	0,75
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,718	0,079	0,001	0,005	0,000	0,000	0,000	0,003

ALLEGATO IX

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4582	7,85212	2,05853	169,376	126,687	6,90403	0,768411	1 489,46	2,31943	168,560	0,623609

REGOLAMENTO (CEE) N. 379/89 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 1989****che modifica i regolamenti (CEE) n. 584/75 e (CEE) n. 3197/73 che stabiliscono le modalità d'applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione e per il prelievo all'esportazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, per il riso, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state adottate per la fissazione della restituzione all'esportazione dal regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3491/80⁽⁴⁾, e per la fissazione del prelievo all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 583/75⁽⁶⁾;

considerando che è opportuno prevedere che le offerte debbano essere presentate in ECU e non nella moneta dello Stato membro in cui viene indirizzata l'offerta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 584/75 è sostituito dal seguente testo:

« d) L'importo per tonnellata della restituzione all'esportazione proposto, espresso in ecu ».

2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3197/73 è sostituito dal seguente testo:

« d) l'importo per tonnellata del prelievo all'esportazione proposto, espresso in ecu ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 380/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1989

che abroga i regolamento (CEE) n. 3935/88 e (CEE) n. 3936/88 che fissano il livello delle restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo di taluni prodotti ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi e dalle Isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 502/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione delle restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli provenienti dalle Isole Canarie ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i regolamenti (CEE) n. 3935/88 ⁽⁴⁾ e (CEE) n. 3936/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988 ⁽⁵⁾, hanno fissato il livello delle restrizioni quantitative di taluni prodotti ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi e i contingenti di taluni ortaggi in provenienza dalle isole Canarie, applicabili all'importazione in Portogallo

durante l'anno 1989; che, successivamente, le autorità portoghesi hanno deciso, nel quadro di provvedimenti di politica economica, di sopprimere tutte le restrizioni all'importazione ancora vigenti nel settore degli ortofrutticoli; che è pertanto opportuno abrogare tali due regolamenti;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 3935/88 e (CEE) n. 3936/88 sono abrogati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.⁽²⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 49.⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 27.

REGOLAMENTO (CEE) N. 381/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1989

relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (CEE) n. 723/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2234/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che le azioni pubblicitarie e promozionali, intraprese a norma del regolamento (CEE) n. 723/78 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1223/78⁽⁴⁾, e proseguite da ultimo con il regolamento (CEE) n. 664/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2062/88⁽⁶⁾, si sono rivelate efficaci ai fini dell'ampliamento dei mercati dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità; che è pertanto opportuno proseguire tali azioni nella campagna lattiera 1989/1990;

considerando che occorre pertanto invitare nuovamente le organizzazioni rappresentative del settore lattiero in uno o più Stati membri o nella Comunità a presentare proposte particolareggiate in merito ad azioni da attuare;

considerando che le organizzazioni cui saranno affidate tali azioni devono soddisfare talune condizioni; che si deve in particolare prestare attenzione a che le azioni in parola servano a promuovere e a pubblicizzare prodotti lattiero-caseari della Comunità; che a tal fine occorre rispettare gli orientamenti indicati dalla Commissione nella sua comunicazione 86/C 272/03 relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca⁽⁷⁾; che, in modo particolare, occorre che le attività di questi operatori non siano incompatibili con l'obiettivo di promuovere lo smaltimento dei prodotti lattiero-caseari destinati al consumo diretto; che, di conseguenza, è indispensabile evitare di affidare l'esecuzione di tali azioni ad operatori le cui attività riguardino la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che per valutare gli effetti delle azioni intraprese non occorre effettuare di nuovo una ricerca di mercato integrata;

considerando che, per quanto riguarda le altre modalità, le disposizioni dei regolamenti anteriori possono essere sostanzialmente riconfermate, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivate talune azioni pubblicitarie e promozionali a favore del consumo umano di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità.
2. Tra le azioni ai sensi del paragrafo 1 si possono annoverare:
 - seminari, corsi o congressi intesi a promuovere l'informazione, la formazione e/o la riqualificazione delle persone impegnate professionalmente nella vendita di latte e di prodotti lattiero-caseari oppure nella divulgazione di nozioni sul consumo di tali prodotti;
 - la realizzazione di una ricerca di mercato integrata per verificare l'efficacia delle azioni intraprese.
3. Tali azioni sono eseguite entro un anno dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e comunque anteriormente al 1° luglio 1990. In casi eccezionali, tuttavia, può essere convenuto un periodo più lungo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 per garantire la massima efficacia della misura in causa.
4. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 3 non esclude che successivamente possa essere concordata una proroga, qualora l'interessato inoltri, prima della scadenza del suddetto termine, un'apposita richiesta all'organismo competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine originariamente fissato a causa di circostanze imprevedibili che non gli sono imputabili. Tuttavia, tale proroga non può superare sei mesi.
5. Fatta salva la conclusione del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, possono beneficiare del contributo comunitario le azioni realizzate a decorrere dal 1° febbraio 1989, e nel caso del burro concentrato la data di effetto sarà il 1° gennaio 1989.

Articolo 2

1. Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2:
 - a) sono proposte da organizzazioni rappresentative del settore lattiero-caseario in uno o più Stati membri o nella Comunità;

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 69 del 15. 3. 1988, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 34.⁽⁷⁾ GU n. C 272 del 28. 10. 1986, pag. 3.

- b) sono limitate al territorio dello Stato o degli Stati membri il cui settore lattiero-caseario è rappresentato dall'organizzazione interessata ;
- c) sono eseguite, per quanto possibile, dall'organizzazione che le propone. Qualora l'organizzazione dovesse ricorrere a subappaltanti, la proposta dovrebbe contenere una domanda di deroga debitamente motivata ;
- d) devono :
- utilizzare gli strumenti pubblicitari più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa,
 - tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle varie regioni della Comunità,
 - avere carattere collettivo e non essere orientate in funzione di marche commerciali di società specifiche,
 - promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità, senza fare allusione al paese o alla regione di fabbricazione ; tale condizione, tuttavia, non osta alla menzione del nome tradizionale del prodotto che comprenda la denominazione di un luogo, una regione o un paese determinato della Comunità,
 - non sostituirsi ad azioni analoghe, ma, eventualmente, ampliarle.

Non sono prese in considerazione le proposte fatte da organizzazioni le cui attività comprendono in tutto o in parte la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e di prodotti lattiero-caseari.

2. La ricerca di mercato integrata è proposta ed eseguita da istituti che :

- a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie ;
- b) garantiscono il buon esito dei lavori.

3. Il finanziamento comunitario è limitato al 90 % delle spese. Tuttavia, la contribuzione raggiunge il 100 % qualora le azioni siano destinate alla promozione di burro concentrato e alla realizzazione della ricerca di mercato integrata.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, non è tenuto conto delle spese amministrative originarie dall'esecuzione delle azioni in causa ; ciò non si applica alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino.

5. Le spese amministrative dovute alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato fino a concorrenza di 10 000 ECU.

Articolo 3

1. Gli interessati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dai rispettivi Stati membri, in appresso denominata « organismo competente », proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Se le azioni proposte sono intraprese in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione interes-

sata, quest'ultima invia copia della sua proposta agli organismi competenti degli altri Stati membri.

2. Le proposte devono pervenire all'organismo competente interessato anteriormente al 1° aprile 1989.

In caso di inosservanza del termine suddetto, la proposta è considerata nulla e non avvenuta.

3. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate dagli organismi competenti nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 312 del 6 dicembre 1986, pagina 7.

Articolo 4

1. La proposta completa deve contenere :

- a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;
- b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte, con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano alla realizzazione dell'azione ;
- c) il prezzo netto, tasse escluse, offerto per tali azioni, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento ;
- d) le modalità di stato desiderate per quanto riguarda il contributo comunitario, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c) ;
- e) l'ultima relazione disponibile sull'attività, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente.

2. Una proposta è valida soltanto :

- a) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) ;
- b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna
 - a rispettare le disposizioni del presente regolamento ;
 - a destinare ad azioni di promozione un importo pari alla media degli importi destinati per azioni simili nel periodo dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1977 ; questo oltre alle azioni proposte conformemente all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

1. Anteriormente al 1° maggio 1989, l'organismo competente :

- a) esamina nella forma e nel contenuto le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi. Esso verifica che le proposte siano conformi al disposto dell'articolo 4 e, se necessario, chiede agli interessati di completarle ;
- b) compila un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta accompagnata da un parere motivato indicante fra l'altro se questa è o non è conforme al regolamento.

2. Dopo aver consultato gli ambienti economici interessati ed aver esaminato le proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione compila entro il 1° giugno 1989 l'elenco delle proposte che possono beneficiare di un finanziamento.

3. Entro il 1° agosto 1989 gli organismi competenti stipulano con gli interessati i contratti relativi alle azioni approvate, in almeno due esemplari firmati dall'interessato e dall'organismo competente.

A tal fine, gli organismi competenti utilizzano i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione.

4. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente del seguito riservato alla sua proposta.

Articolo 6

1. Il contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3:

- a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o vi fa riferimento;
- b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

2. L'organismo competente trasmette immediatamente copia del contratto alla Commissione.

3. L'organismo competente vigila sull'osservanza delle condizioni concordate, segnatamente mediante controlli sul posto.

Articolo 7

1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella sua proposta:

- a) un solo acconto, pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto, ovvero
- b) quattro acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di due mesi: il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di sei settimane dalla firma del contratto, ovvero
- c) un unico acconto, pari all'80 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto. Questa forma di pagamento può però essere concordata soltanto per le azioni che saranno ultimate nel termine massimo di due mesi dalla firma del contratto.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto l'organismo competente può:

- dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto, qualora constati, segnatamente in occasione

dei controlli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto ed il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste;

- anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle stesse spese.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo competente di una garanzia, pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle garanzie e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati alle seguenti condizioni:

- a) l'organismo competente constata che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto;
- b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 è trasmessa all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute; tuttavia, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, dopo l'esecuzione dell'azione e la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, si può procedere al pagamento del saldo, a condizione che siano state costituite adeguate garanzie per la copertura dell'importo globale del contributo comunitario, maggiorato del 10 %;
- c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Quando le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono rispettate, le garanzie sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Entro quattro mesi dalla data limite fissata nel contratto per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, ogni interessato incaricato di un'azione presenta all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dell'azione stessa, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari.

2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 382/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1989

relativo ad azioni intese ad agevolare l'applicazione della direttiva 85/397/CEE del Consiglio concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2234/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che la direttiva 85/397/CEE del Consiglio,⁽³⁾ stabilisce determinate norme di qualità per il latte spedito come latte trattato termicamente; che le norme minime per l'ammissione del latte consegnato dai produttori figurano all'allegato A, capitolo VI, lettera D; che le analisi necessarie per il controllo di queste norme minime non vengono ancora effettuate in modo generale; che è pertanto opportuno agevolare l'acquisto da parte dei laboratori interessati delle attrezzature necessarie;

considerando che di conseguenza, le organizzazioni, gli istituti e le associazioni di produttori aventi le qualifiche e l'esperienza necessarie devono essere invitate a presentare programmi particolareggiati di cui esse cureranno l'attuazione;

considerando che, secondo l'articolo 16 della direttiva 85/397/CEE, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 1° gennaio 1989; che è opportuno che le acquisizioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 1988 possono essere prese in considerazione ai fini del finanziamento; che, per quanto concerne le altre modalità, si possono riprendere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 615/85 della Commissione⁽⁴⁾, tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono incentivate le seguenti azioni:

- a) l'analisi batteriologica del latte,
- b) l'analisi sanitaria del latte,
- c) il controllo di eventuali aggiunte di acqua nel latte,

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 9. 3. 1985, pag. 32.

- d) l'equipaggiamento delle autocisterne per il latte con attrezzature per il campionamento automatico,
- e) il controllo delle mungitrici meccaniche,
- f) azioni per il miglioramento nella qualità del latte crudo, inclusa la notifica dei risultati, nonché misure volte a migliorare l'immagine del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono finanziabili soltanto se sono iniziate dopo il 30 settembre 1988 e devono essere ultimate entro un anno dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e comunque anteriormente al 1° ottobre 1990. In casi eccezionali, un periodo più lungo può tuttavia essere convenuto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, per garantire la massima efficacia dell'azione considerata.

3. Il termine per l'esecuzione fissato nel paragrafo 2 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora il contraente inoltri prima della scadenza del suddetto termine un'apposita richiesta all'organismo competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine inizialmente previsto a causa di circostanze eccezionali che non gli sono imputabili. Tale proroga non può essere superiore a sei mesi.

Articolo 2

1. Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono proposte ed attuate da istituti, organizzazioni o associazioni di prodotti che:

- a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie per effettuare i controlli di qualità del latte,
- b) garantiscono il buon esito dei lavori.

Le proposte presentate da singole imprese individuali possono essere prese in considerazione soltanto ove siano debitamente motivate e non pregiudichino le attività delle organizzazioni regionali specializzate in materia.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata al 75 % delle spese occasionate dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) ad e) e al 90 % delle spese occasionate dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f); per queste ultime azioni è possibile utilizzare fino al 33 % dell'importo complessivo disponibile per un determinato Stato membro.

3. Ai fini del finanziamento comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è presa in considerazione unicamente l'attrezzatura tecnica iniziale, comprendente :

- a) strumenti (compresi eventualmente gli impianti di incubazione) per l'esame batteriologico del latte, compresa l'attrezzatura informatica eventualmente collegata, ad esclusione del « software » ;
- b) strumenti per l'accertamento di impurità, di antibiotici, di sostanze inibitrici dello stato di freschezza del latte crudo, compresa l'attrezzatura informatica eventualmente collegata, ad esclusione del « software » ;
- c) strumenti e attrezzature per il rilevamento delle cellule somatiche nel latte crudo ;
- d) strumenti per la determinazione del punto di refrigerazione ;
- e) strumenti e attrezzature per il controllo delle mungitrici meccaniche ;
- f) attrezzature per il campionamento automatico sulle autocisterne per il latte, incluso l'apparecchio codificatore per l'etichettatura dei campioni ;
- g) una attrezzatura di controllo per il funzionamento delle cisterne di refrigerazione presso i produttori di latte.

L'attrezzatura iniziale di laboratori di analisi già esistenti con apparecchiature più moderne e di funzionamento più economico è considerata come un'azione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.

Sono ammessi al finanziamento soltanto gli strumenti la cui capacità tecnica sia sufficientemente valorizzata.

Articolo 3

1. Gli interessati sono richiesti di trasmettere, anteriormente al 1° aprile 1989, all'autorità competente designata dagli Stati membri, in appreso denominata « organismo competente », proposte particolareggiate e complete relativamente alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Qualora tale data non sia rispettata, la proposta è considerata nulla e non avvenuta.

2. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate dagli organismi competenti nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 312 del 6 dicembre 1986, pag. 7.

Articolo 4

1. La proposta completa deve recare :

- a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;
- b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte, con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e, se del caso, dei terzi che intervengono nell'esecuzione ;
- c) il costo totale, al netto delle imposte, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione dell'importo tra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento ;
- d) le modalità di pagamento desiderate per il versamento del contributo comunitario, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b) ;

e) l'ultima relazione disponibile sull'attività, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente.

2. Una proposta è valida soltanto :

- a) se è presentata da un interessato che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ;
- b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 5

1. Anteriormente al 1° giugno 1989 l'organismo competente :

- a) esamina dal punto di vista formale e materiale le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi. Esso si accerta che le proposte siano conformi al disposto dell'articolo 4 e all'occorrenza chiede agli interessati di completarle ;
- b) redige un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta accompagnata da un parere motivato indicante fra l'altro se questa sia conforme al presente regolamento.

2. Previa consultazione degli ambienti economici interessati e dopo l'esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (¹), la Commissione stabilisce, anteriormente al 1° agosto 1989, l'elenco delle proposte accolte per il finanziamento.

3. Gli organismi competenti concludono con gli interessati, anteriormente al 1° ottobre 1989, i contratti relativi alle azioni approvate, redatti in almeno due esemplari e firmati dall'interessato e dall'organismo competente. A tal fine, gli organismi competenti utilizzano contratti tipo messi a loro disposizione dalla Commissione.

4. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente sull'esito delle proposte.

Articolo 6

1. Il contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3 :

- a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento ;
- b) integra eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

2. L'organismo competente trasmette senza indugio copia del contratto alla Commissione.

3. L'organismo competente vigila sull'osservanza delle condizioni concordate, in particolare mediante controlli in loco.

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

Articolo 7

1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella sua proposta :

- a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane a decorrere dal giorno della firma del contratto ;
- b) ovvero quattro acconti di uguale importo, pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di quattro mesi ; il primo di questi acconti è pagato nel termine di sei settimane a decorrere dal giorno della firma del contratto.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto, l'organismo competente può :

- dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto qualora costati, segnatamente in occasione dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto e il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste ;
- anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle stesse spese.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione, presso l'organismo competente, di una cauzione dello stesso importo, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati alle seguenti condizioni :

- a) l'organismo competente accerta che l'interessato abbia adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto ;
- b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute. Su richiesta motivata dell'interessato, il saldo può tuttavia essere versato dopo l'esecuzione della misura e dopo la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, purché siano state costituite cauzioni pari all'importo totale del contributo comunitario, maggiorato del 10 % ;
- c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto abbia versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Se le indicazioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte, le cauzioni vengono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di una delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, trasmette all'organismo competente, entro quattro mesi a decorrere dal termine ultimo stabilito nel contratto per l'esecuzione delle misure, una relazione particolareggiata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati delle misure in questione.

2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 383/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1989

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 327/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1386/88 della Commissione, del 20 maggio 1988, che fissa, per la campagna 1988/1989, i prezzi di riferimento dei limoni freschi⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 47,15 ECU per 100 kg netti per il periodo da novembre 1988 ad aprile 1989;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere

constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per i limoni freschi originari di Cipro, il prezzo d'entrata così calcolato dà luogo alla fissazione di una tassa di compensazione di importo superiore a quello stabilito nel regolamento (CEE) n. 327/89 della Commissione, del 9 febbraio 1989, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, occorre pertanto fissare una nuova tassa di compensazione ed abrogare il regolamento (CEE) n. 327/89;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾ modificato da ultimo dal regolamento n. 1636/87⁽⁸⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), originari di Cipro, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 4,98 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1989.

Il regolamento (CEE) n. 327/89 è abrogato alla stessa data.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 18.⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 384/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1989

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2 secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1386/88 della Commissione, del 20 maggio 1988, che fissa, per la campagna 1988/1989, i prezzi di riferimento dei limoni freschi⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 47,15 ECU per 100 kg netti per il periodo da novembre 1988 ad aprile 1989;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo

dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni freschi originari d'Israele il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni freschi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), originari d'Israele, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 6,24 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 385/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 328/89 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 328/89 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁴⁾,

durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 dell'8 % per il quarto anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 1,61 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 328/89 è sostituito dall'importo di 2,72 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 386/89 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 1989
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2368/88 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 269/89 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 2368/88 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 1,08 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 2. 2. 1989, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 387/89 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 1989

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1035/88 della Commissione, del 18 aprile 1988, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/88, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la quarantunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1035/88, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,238 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 388/89 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 1989****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 369/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1989, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	35,56 ⁽¹⁾
1701 11 90	35,56 ⁽¹⁾
1701 12 10	35,56 ⁽¹⁾
1701 12 90	35,56 ⁽¹⁾
1701 91 00	42,98
1701 99 10	42,98
1701 99 90	42,98 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 febbraio 1989

relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tali Stato membro

(89/117/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la creazione di un mercato interno europeo presuppone che le succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un altro Stato membro vengano trattate allo stesso modo delle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale nello stesso Stato membro; che, per quanto riguarda la pubblicazione di documenti relativi ai conti annuali, ciò significa che è sufficiente che le succursali di istituti con sede sociale in un altro Stato membro pubblichino i documenti relativi ai conti annuali della propria impresa nel loro insieme;

considerando che, nell'ambito di un diverso strumento di coordinamento degli obblighi di pubblicità concernenti le succursali, è previsto che alcuni tipi di società, comprese le banche e altri istituti finanziari, soggetti al diritto di uno Stato membro pubblichino alcuni atti ed alcune informazioni concernenti le succursali stabilite in un altro Stato membro; che, per quanto concerne la pubblicità dei

documenti contabili, si fa riferimento a disposizioni specifiche che devono essere adottate per le banche e per gli altri istituti finanziari;

considerando che dopo l'adozione della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ⁽⁴⁾, non appare più giustificata la prassi attuale di alcuni Stati membri consistente nell'esigere, dalle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tali Stati membri, la pubblicazione di conti annuali concernenti la loro attività; che inoltre la pubblicazione dei conti annuali di succursali non permette di dare al pubblico, in particolare ai creditori, un'idea sufficiente della situazione finanziaria dell'impresa, poiché non si può percepire isolatamente una parte di un tutto organico;

considerando d'altra parte che nell'attuale stadio di integrazione non può essere trascurata la necessità di talune informazioni sull'attività delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro; che tuttavia occorre limitare l'ampiezza di queste informazioni per evitare distorsioni di concorrenza;

considerando tuttavia che la presente direttiva riguarda soltanto gli obblighi di pubblicità per i conti annuali, ma non riguarda in alcun modo gli obblighi di informazione che incombono alle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari in virtù di altre disposizioni, nell'ambito, per

⁽¹⁾ GU n. C 230 dell'11. 9. 1986, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 64 e GU n. C 290 del 14. 11. 1988, pag. 66.

⁽³⁾ GU n. C 345 del 21. 12. 1987, pag. 73.

⁽⁴⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

esempio, del diritto sociale, per quanto riguarda il diritto all'informazione dei dipendenti, del diritto di sorveglianza bancaria per gli enti creditizi e gli istituti finanziari del paese ospite, e del diritto fiscale, nonché per scopi statistici;

considerando che, per le succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un paese terzo, la parità delle condizioni di concorrenza significa, da un lato, che tali succursali devono osservare, per la pubblicazione di documenti relativi ai conti annuali, un livello eguale o equivalente a quello vigente nella Comunità, ma anche, d'altro lato, che queste succursali non devono essere obbligate a pubblicare conti annuali concernenti la loro attività qualora esse soddisfino la suddetta condizione;

considerando che l'equivalenza dei documenti relativi ai conti annuali degli enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un paese terzo, richiesta dalla presente direttiva, può porre problemi di valutazione; che pertanto l'esame di questi e di altri problemi che si presentano nella materia oggetto della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della stessa, richiede che i rappresentanti degli Stati membri e quelli della Commissione cooperino in seno ad un comitato di contatto; che, per evitare la proliferazione di questi comitati, è auspicabile che la suddetta cooperazione avvenga in seno al comitato previsto all'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società⁽¹⁾, modificata, da ultimo, dalla direttiva 84/569/CEE⁽²⁾; che tuttavia, ove si tratti di esaminare problemi relativi agli enti creditizi, il comitato dovrà avere una composizione appropriata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Le misure di coordinamento stabilite dalla presente direttiva sono applicabili alle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari che sono quali quelli previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 86/635/CEE e che hanno la propria sede sociale fuori di detto Stato membro. Se un ente creditizio o istituto finanziario hanno la propria sede sociale in un paese terzo, la presente direttiva è applicabile nella misura in cui detto ente creditizio o istituto finanziario abbiano una forma giuridica comparabile a quelle menzionate alle precitate lettere a) e b).

⁽¹⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 28.

2. L'articolo 1, terzo trattino della direttiva 77/780/CEE⁽³⁾ è applicabile mutatis mutandis alle succursali degli enti creditizi e degli istituti finanziari previsti alla presente direttiva.

Articolo 2

Disposizioni relative alle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un altro Stato membro

1. Gli Stati membri prevedono che le succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un altro Stato membro pubblichino, conformemente all'articolo 44 della direttiva 86/635/CEE, i documenti del proprio ente creditizio o del proprio istituto finanziario previsti nel suddetto articolo (conti annuali, conti consolidati, rapporto di gestione, rapporto di gestione consolidato, relazioni stabilite dalla persona incaricata del controllo dei conti annuali e dei conti consolidati).

2. Questi documenti devono essere redatti e controllati secondo le modalità previste, conformemente alla direttiva 86/635/CEE, dalla legislazione dello Stato membro in cui l'ente creditizio o l'istituto finanziario ha la propria sede sociale.

3. Le succursali non possono essere tenute a pubblicare conti annuali concernenti la propria attività.

4. Fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono esigere che le succursali pubblichino le informazioni supplementari seguenti:

- i proventi e gli oneri della succursale menzionati nelle voci 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 15 dell'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE o delle A4, A9, da B1 a B4 e B7 dell'articolo 28 della medesima direttiva;
- il numero di persone impiegato in media dalla succursale;
- il totale dei crediti e dei debiti imputabili alla succursale, ripartiti tra quelli sugli enti creditizi a quelli sui clienti, nonché l'importo complessivo di tali crediti e debiti espressi nella moneta dello Stato membro in cui è stabilita la succursale;
- il totale dell'attivo e degli importi corrispondenti alle voci dell'attivo 2, 3, 4, 5 e 6, alle voci del passivo 1, 2 e 3 ed alle voci fuori bilancio 1 e 2 secondo la definizione che figura all'articolo 4 ed agli articoli analoghi direttiva 86/635/CEE nonché, per le voci dell'attivo 2, 5 e 6, la ripartizione dei titoli secondo che siano o non siano considerati «immobilizzazioni finanziarie» ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 86/635/CEE.

Se sono richieste queste informazioni, la loro esattezza e corrispondenza ai conti annuali devono essere verificate da una o più persone abilitate al controllo dei conti annuali in virtù della legislazione dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.

⁽³⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

*Articolo 3***Disposizioni relative alle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un paese terzo**

1. Gli Stati membri prevedono che le succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un paese terzo pubblichino, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, i documenti che vi sono indicati e che sono stati redatti e verificati secondo la legislazione del paese della sede sociale.

2. L'articolo 2, paragrafo 3 è applicabile se i documenti in questione sono stati redatti conformemente alla direttiva 86/635/CEE o in modo equivalente e se la condizione della reciprocità per gli enti creditizi e gli istituti finanziari della Comunità è soddisfatta nel paese terzo in cui si trova la sede sociale.

3. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere che le succursali pubblichino conti annuali concernenti la loro attività.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono esigere che le succursali pubblichino le informazioni previste all'articolo 2, paragrafo 4 e l'importo del capitale di dotazione.

5. L'articolo 9, paragrafi 1 e 3 della direttiva 77/780/CEE è applicabile per analogia alle succursali degli enti creditizi e degli istituti finanziari di cui alla presente direttiva.

*Articolo 4***Lingue di pubblicazione**

Gli Stati membri possono esigere che i documenti previsti dalla presente direttiva vengano pubblicati nella o nelle lingue ufficiali nazionali e che la traduzione di detti documenti venga autenticata.

*Articolo 5***Compito del comitato di contatto**

Il comitato di contatto istituito dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE, nella composizione appropriata, ha altresì il compito:

- a) di agevolare, senza pregiudizio degli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante una concertazione regolare, in particolare sui problemi concreti dell'applicazione della

stessa, quali la valutazione dell'equivalenza dei documenti, e di agevolare le decisioni relative alla comparabilità e all'equivalenza delle forme giuridiche indicate all'articolo 1, paragrafo 1;

- b) di consigliare, se necessario, la Commissione in merito ai complementi o alle modifiche da apportare alla presente direttiva.

Disposizioni finali*Articolo 6*

(1) Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(2) Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino per la prima volta ai conti annuali dell'esercizio che inizia il 1° gennaio 1993 o nel corso del 1993.

(3) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Cinque anni dopo la data prevista all'articolo 6, paragrafo 2, il Consiglio procede, in base a una relazione della Commissione, all'esame e, se del caso, su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo alla revisione dell'articolo 2, paragrafo 4, in funzione all'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dell'obiettivo di ridurre le informazioni supplementari di cui all'articolo 2, paragrafo 4, tenendo conto dei progressi realizzati verso una maggiore armonizzazione dei conti delle banche e degli altri istituti finanziari.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SOLCHAGA CATALAN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 febbraio 1989

relativa ad un piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (1989-1992) (SPES)

(89/118/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che l'articolo 130 K del trattato prevede che l'attuazione del programma quadro sia fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che, con la decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991)⁽⁴⁾, il Consiglio ha inserito in tale programma le attività volte a incentivare, rafforzare e valorizzare le risorse umane esistenti nella Comunità in materia di ricerca e di sviluppo;considerando che la decisione 88/491/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1988, che adotta un piano di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (1988-1992) (SCIENCE)⁽⁵⁾ riguarda esclusivamente le scienze esatte e naturali; che è opportuno intervenire anche in altri settori scientifici;

considerando che le scienze economiche rispondono agli obiettivi fondamentali della Comunità, sono in grado di contribuire ad una migliore formulazione delle politiche comunitarie e, in linea più generale, intendono migliorare la ricchezza e la produttività dell'economia nel suo insieme; che è pertanto opportuno, nell'ambito delle scienze umane e sociali, incentivare in primo luogo le scienze economiche;

considerando che la realizzazione dell'Europa dei ricercatori è necessaria per impedire un ulteriore incremento del divario esistente in termini di sviluppo tra i vari Stati membri della Comunità europea;

considerando che potrebbe essere nell'interesse della Comunità associare paesi terzi ed organizzazioni internazionali ad alcuni programmi comunitari, in particolare a

quelli in grado di contribuire al rafforzamento generale del potenziale scientifico europeo;

considerando che il Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1989 un programma intitolato « Piano di incentivazione della cooperazione e degli scambi di ricercatori in scienze economiche », qui di seguito denominato « programma » e definito in allegato.

Articolo 2

Il compendio, gli obiettivi e le modalità di realizzazione del programma figurano in allegato.

Articolo 3

L'importo stimato necessario per l'esecuzione del programma nel periodo 1989-1992 corrisponde a 6 milioni di ECU, comprese le spese relative ad un organico di due agenti.

Il sostegno finanziario comunitario concesso alle azioni di incentivazione contribuisce fino al 100 % del costo delle azioni di cooperazione o scambio scientifici.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

2. I contratti conclusi dalla Commissione stabiliscono i diritti e gli obblighi di ogni parte contraente, in particolare le modalità di divulgazione, di protezione e di valorizzazione dei risultati della ricerca e del rimborso eventuale del finanziamento concesso.

Articolo 5

1. La Commissione è autorizzata a negoziare, conformemente all'articolo 130 N del trattato, accordi con organizzazioni internazionali, con i paesi che partecipano alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e

⁽¹⁾ GU n. C 109 del 26. 4. 1988, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 309 del 5. 12. 1988, pag. 101 e decisione del 18 gennaio 1989 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 34.

tecnica (COST) e con i paesi europei che hanno concluso accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità, al fine di associarli integralmente o parzialmente al programma.

2. Tali accordi si baseranno sul criterio del vantaggio reciproco.

Articolo 6

1. Nel terzo anno del programma la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio basandosi sui risultati ottenuti. Questa relazione è accompagnata da suggerimenti di modifiche di cui tali risultati abbiano mostrato la necessità.

2. Al termine del programma la Commissione trasmette al Parlamento europeo e agli Stati membri una relazione sull'esecuzione e sui risultati del programma.

3. Le succitate relazioni sono stabilite in funzione degli obiettivi definiti nell'allegato e conformemente all'articolo

2, paragrafo 2 del programma quadro di cui nella decisione 87/516/Euratom, CEE.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SOLCHAGA CATALAN

*ALLEGATO***Obiettivi e grandi linee del piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (1989-1992)
(SPES)**

1. Il piano comprende una serie di attività intese a costituire, a livello comunitario, una rete di cooperazione e di scambio tra economisti della più alta levatura professionale.

Queste attività sono destinate a :

- incoraggiare la mobilità degli economisti della Comunità e la cooperazione su progetti o reti di ricerca comuni tra ricercatori degli Stati membri della Comunità ;
- migliorare la formazione incentivando i laureati e i ricercatori degli Stati membri a proseguire i loro lavori presso università o centri di ricerca comunitari diversi da quelli del paese d'origine ;
- incoraggiare i giovani economisti a rientrare nella Comunità se lavorano da tempo presso centri prestigiosi di paesi non comunitari ;
- favorire o sostenere lo scambio delle conoscenze e delle informazioni tra i ricercatori in scienze economiche degli Stati membri della Comunità.

2. Il piano sarà attuato sulla base delle azioni seguenti :

- assegnazione di borse, sussidi di ricerca, sovvenzioni a favore di reti o progetti multinazionali di ricerca ;
- concessione di sovvenzioni per corsi di formazione ad alto livello, organizzati in collaborazione con le comunità scientifiche interessate, nonché agevolazioni per la realizzazione di indagini e studi e per l'accesso alle banche di dati.

3. Potranno essere prese in considerazione le domande di sostegno finanziario presentate da persone fisiche o da organismi conformi a ciascuno dei seguenti criteri :

- a) eccellente levatura scientifica ;
- b) aspetto multinazionale europeo (cooperazioni transnazionali o attività al di fuori del paese d'origine) ;
- c) interesse europeo del contenuto della ricerca, sia in termini di valore scientifico generale, sia in termini di contenuto analitico applicato.

Qualora la qualità scientifica e tecnica sia comparabile, particolare attenzione sarà prestata ai progetti in grado di ridurre la differenza di sviluppo scientifico e tecnico tra gli Stati membri e di contribuire pertanto alla coesione economica e sociale all'interno della Comunità europea.

4. Tra gli argomenti di ricerca da prendere in considerazione, si possono citare i seguenti :

- i) il programma relativo al mercato interno comunitario e i problemi di analisi microeconomica, compresa l'organizzazione industriale e l'economia in materia di politica normativa (per esempio norme) ;
 - ii) l'economia dell'integrazione europea, comprendente i problemi delle relazioni regionali Nord-Sud all'interno dell'Europa ;
 - iii) i fattori dello sviluppo economico nell'Europa occidentale, compresi i fattori dinamici, come la tecnologia di punta e l'innovazione, nonché i limiti relativi, come i problemi ambientali ;
 - iv) i problemi di fondo dei sistemi monetari e il coordinamento della politica macroeconomica e fiscale ;
 - v) i problemi della politica commerciale e il ruolo dell'Europa occidentale nella ripartizione internazionale del lavoro ;
 - vi) i problemi in materia di occupazione, sanità e politica sociale, che hanno caratteristiche alquanto differenti in Europa occidentale rispetto agli Stati Uniti e al Giappone ;
 - vii) i problemi di metodologia o di definizione di modelli in relazione agli argomenti indicati in precedenza o comunque d'interesse fondamentale, l'elaborazione di concetti statistici e di adeguati indicatori tecnici, sociali e economici, nonché modelli economici più precisi.
-